

STATUTO

LAB CARE COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIALE XVIII DICEMBRE
43

Numero REA: LT - 210898

Codice fiscale: 11155111005

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto n.16.241 di raccolta	
	S T A T U T O	
	della cooperativa "LAB CARE Cooperativa sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel comune di Latina la società	
	cooperativa sociale denominata "LAB CARE Cooperativa sociale".	
	La cooperativa potrà istituire filiali, succursali, agenzie	
	ed uffici anche altrove.	
	ART. 2	
	DURATA	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050	
	e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	ART. 3	
	NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del	
	codice civile e, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulla	
	società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le	
	disposizioni di cui alla L.3 aprile 2001, n.142 di riforma	
	della figura del socio lavoratore e successive modificazioni	

	ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8	
	novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle	
	cooperative sociali e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	La cooperativa adotta il modello societario della cooperativa	
	sociale integrata (A e B), così come individuata dalla citata	
	legge 381/91.	
	La Cooperativa infine si conforma alle norme riguardanti le	
	organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in quanto	
	compatibili (art.10, comma 8, Decreto Legislativo n.460 del	
	4.12.1997).	
	TITOLO II	
	ORIENTAMENTO - SCOPI - OGGETTO	
	ART. 4	
	ORIENTAMENTO - SCOPI	
	La Cooperativa assume come propri i seguenti orientamenti:	
	1)Centralità della persona e concezione globale della stessa;	
	2)Considerazione e valorizzazione delle risorse di ogni tipo	
	di persona;	
	3)Attenzione ad un trattamento equo;	
	4)Disponibilità alla collaborazione in rete con i diversi	
	Enti preposti all'ambito	
	psico-socio-educativo-formativo-sanitario-riabilitativo,	
	sportivo e cooperativistico;	
	5)Multidisciplinarietà;	

	6)Apertura ad un metodo integrato di intervento;	
	7)Apertura alla dimensione esperenziale;	
	8)Attenzione alla verifica costante;	
	9)Cura della qualità dei servizi e del miglioramento della	
	qualità della vita.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi	
	socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria alla	
	risposta dei bisogni delle persone, come definiti dalla legge	
	n.381/91 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Nello specifico, la Cooperativa si propone i seguenti scopi:	
	1) Offrire servizi psico-socio-educativo-formativi,	
	sanitari-riabilitativi, lavorativi e sportivi al fine di	
	favorire il potenziamento delle risorse, in termini di	
	salute, degli utenti;	
	2) Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, a	
	livello nazionale e internazionale, al fine di realizzare	
	progetti volti alla promozione della salute;	
	3) Promuovere e realizzare esperienze e progetti in ottica	
	preventivo-promozionale;	
	4) Svolgere attività terapeutiche e riabilitative nell'ambito	
	delle terapie assistite dagli animali (TAA), in particolare	
	della terapia per mezzo del cavallo (TMC) e ogni altro mezzo	
	ergoterapico;	

	5) Svolgere attività di avviamento al lavoro per soggetti con	
	difficoltà scolastica, drop out e disagio, assegnati dal	
	Tribunale dei Minori o da altri Enti;	
	6) Promuovere attività formative per il personale impegnato	
	nell'ambito dei servizi per il sostegno alle persone con	
	disabilità;	
	7) Creare spazi ludico-educativi, specialmente per persone	
	con problematiche psico-fisiche e disabilità;	
	8) Favorire la creazione ed il mantenimento di reti di	
	sostegno sociale per persone con problematiche psico-fisiche	
	e disabilità, unitamente alle relative famiglie;	
	9) Promuovere e realizzare la ricerca in campo	
	psico-socio-educativo-sanitario e riabilitativo;	
	10) Pubblicare e diffondere materiale informativo e formativo	
	riguardante le problematiche salienti nell'ambito della	
	salute;	
	11) Creare contesti esperienziali nei quali poter attivare	
	tirocini formativi per l'abilitazione allo svolgimento delle	
	diverse professioni di aiuto (psicologi, operatori sociali	
	educatori, insegnanti, operatori della riabilitazione, ecc.);	
	12) promuovere attività di sensibilizzazione e di sostegno	
	relativamente ai problemi dell'infanzia.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	

	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle	
	persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre	
	1991, n.381.	
	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza	
	un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale	
	partecipazione di tutto il gruppo sociale che ad essa fa	
	referimento, svolge attività finalizzate alla qualificazione	
	umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla	
	valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle	
	persone che si trovano in stato di bisogno.	
	La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni	
	economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in	
	particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e	
	la crescita professionale dei soci svantaggiati.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei	
	soci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai	
	soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla L. 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un	

	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla	
	cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e	
	dei regolamenti.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2514.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	arti-coli 2512 e 2513 del codice civile. Per il requisito	
	della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la	
	disposizione di cui all'art.111-septies, R.D. 30 marzo 1942,	
	n.318.	
	ART. 5	
	OGGETTO	
	La cooperativa, con riferimento ai propri orientamenti e	
	scopi, nonché ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per	
	oggetto:	
	- la fornitura di servizi diurni e/o notturni di assistenza	
	integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio,	
	presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di	
	riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati,	
	disabili e ai degenti avvalendosi anche delle prestazioni	

	autonome di collaboratori non soci; l'assistenza domiciliare	
	integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con	
	personale specializzato;	
	- il coordinamento e la gestione di servizi	
	socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari	
	infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio	
	che in convenzione con Enti pubblici e privati nonché con	
	organizzazioni di servizi;	
	- la gestione di servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti,	
	ecc. per conto di Enti Pubblici e Privati nonché con	
	organizzazioni di servizi;	
	- lo sviluppo della formazione professionale dei propri soci	
	tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle	
	prestazioni che i soci svolgono presso terzi;	
	a tal fine la società si adopererà affinché ciascun socio	
	possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel	
	rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata	
	disponibilità; favorirà, inoltre, un rafforzamento del	
	livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e	
	nel rispetto della sua auto-determinazione;	
	- la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di	
	ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale	

	per concerti ed attività socio - culturali);	
	- la gestione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per	
	minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed	
	anziani;	
	- la creazione di case famiglie, comunità alloggio, case	
	albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili	
	psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi	
	d'assistenza familiare;	
	- centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea;	
	- l'organizzazione di soggiorni vacanze; soggiorni climatici	
	marini, montani e termali;	
	- la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento, la gestione di strutture	
	sociali scolastiche e parascolastiche e di quant'altro può	
	essere necessario per assicurare condizioni materiali e	
	sociali che permettano la realizzazione del diritto alla	
	maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	- la promozione in collaborazione con gli enti preposti, di	
	studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa	
	necessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	- lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle	
	persone svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini	
	conoscitive;	
	- l'istituzione e la gestione del Tele-soccorso,	

	Teleassistenza e tele-medicina;	
	- la gestione d'impianti polivalenti;	
	- il servizio di segretariato sociale e informagiovani;	
	- la prestazione di servizi d'aiuto domestico alle famiglie	
	dei portatori di handicap, il trasporto e l'assistenza	
	igienico-sanitario nelle scuole;	
	- la gestione di strutture extraospedaliere, residenza	
	sanitaria assistenziale R.S.A., per anziani prevalentemente	
	non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e	
	richiedenti trattamenti continui, finalizzata a fornire	
	accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di	
	recupero funzionale e sociale;	
	- servizi di pulizia.	
	La società potrà compiere qualsiasi altra attività avente	
	obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli	
	scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione	
	autonoma anche con i non soci e in ogni caso nel pieno	
	rispetto della legge 142/2001.	
	In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	1)la realizzazione di attività psico-pedagogico-sociali, di	
	psicoterapia, di terapia occupazionale e di terapie assistite	
	dagli animali (TAA);	
	2)la realizzazione di interventi di prevenzione;	
	3)la realizzazione di interventi educativi e didattici;	
	4)la realizzazione di interventi socio-sanitari rivolti agli	

	individui, alla coppia, alla famiglia, ai gruppi e di	
	sostegno alla genitorialità;	
	5)la realizzazione di attività	
	artistiche-sportive-ludico-riabilitative;	
	6)la realizzazione di attività di formazione professionale,	
	seminari, convegni, conferenze anche in collaborazione con	
	università e centri di ricerca;	
	7)la realizzazione di ricerche e pubblicazioni;	
	8)la realizzazione di attività di recupero scolastico;	
	9)l'organizzazione e realizzazione di tirocini formativi per	
	l'abilitazione allo svolgimento delle diverse	
	professioni/attività di aiuto e supporto;	
	10)la gestione di centri di assistenza socio-sanitaria per	
	soggetti svantaggiati;	
	11) la gestione di case accoglienza e/o case famiglia, di	
	centri socio-educativi, di centri di aggregazione giovanile;	
	12)l'organizzazione e realizzazione di soggiorni per attività	
	formative, ricreative e/o riabilitative, in particolare per	
	minori e famiglie;	
	13)l'organizzazione e realizzazione di corsi di istruzione	
	professionale, qualificazione e riqualificazione, per soci e	
	terzi, di seminari di studi, di attività (a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo: pubblicitaria, tipografica	
	ecc..) rivolte alla gestione di convegni e manifestazioni in	
	genere, riservandosi, per dette attività, la possibilità di	

	avvalersi, anche dell'opera di terzi non soci;	
	14) l'organizzazione e realizzazione di incontri di promozione	
	culturale;	
	15) la realizzazione di attività in collaborazione con le	
	realità scolastiche.	
	B) In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività	
	di cui alla precedente lettera A), la società cooperativa ha	
	per oggetto:	
	1. Svolgimento di segretariato sociale;	
	2. Svolgimento attività agricole e agro zootecniche, di	
	produzione, trasformazione e commercializzazione;	
	3. Promozione di un turismo responsabile, ideando,	
	organizzando, producendo, e commercializzando escursioni,	
	viaggi o trekking isolati o in comitiva, in Italia o	
	all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico	
	e naturalistico, storico, politico ed economico sociale;	
	4. Svolgimento di attività culturali nell'ambito delle arti	
	visive e delle arti sceniche, della danza, della musica, del	
	teatro, arti plastiche e pittoriche;	
	5. Programmazione e gestione di supporti individuali e di	
	interventi educativi e di assistenza domiciliare;	
	6. Organizzazione e gestione di manifestazioni e feste	
	pubbliche e private;	
	7. Attività e servizi di pulimento e trasporti;	
	8. Gestione di punti di ristoro fissi ed ambulanti;	

	9. Gestione, conduzione, manutenzione ed organizzazione dei	
	servizi, di impianti sportivi polifunzionali di proprietà	
	della cooperativa o per conto di Enti Pubblici o privati;	
	10. Lavori di manutenzione, giardinaggio, custodia di	
	particolari opere in spazi verdi pubblici o privati ivi	
	compresi complessi sportivi, ricreativi, ecc... pubblici o	
	privati;	
	11. Vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di	
	appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati	
	direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul	
	territorio nazionale od estero;	
	12. Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e	
	divulgate, anche periodiche, strumenti multimediali	
	educativi e didattici, riproduzione di eventi musicali e	
	culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in	
	audio ed in video;	
	13. Allestimento di stands, padiglioni ed ogni altro tipo di	
	struttura od impianto necessario, compreso l'arredamento in	
	qualsiasi tipo di manifestazione, mostra o fiera;	
	14. Realizzazione e commercializzazione di prodotti	
	artigianali (lavori in cuoio, legno, ceramica, vetro, stoffa	
	e altro);	
	15. Realizzazione di interventi di restauro di mobili,	
	quadri, antiquariato in genere;	
	16. Inserimento in aziende e/o istituzioni per stage di	

	formazione e avviamento al lavoro.	
	Essa potrà svolgere, altresì, tutte quelle attività che si	
	riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci	
	svantaggiati.	
	La cooperativa, inoltre, potrà organizzare e partecipare a	
	tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali,	
	atte a diffondere il principio della solidarietà, per il	
	miglioramento delle condizioni di vita degli handicappati e	
	delle loro famiglie. Le differenti attività di cui alle	
	precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta	
	applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8	
	novembre 1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative	
	nettamente separate.	
	La cooperativa potrà inoltre per raggiungere i suoi scopi e	
	conseguire l'oggetto sociale:	
	1. Compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari,	
	crediti e finanziarie, che saranno ritenute necessarie	
	e/o utili dall'organo amministrativo, purché nei modi e nei	
	termini previsti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto;	
	2. Compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e	
	l'adozione di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	

	sensi della legge 31/12/1992 n.59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative;	
	3. Ricevere prestiti dai Soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati	
	dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito Regolamento	
	approvato dall'Assemblea dei Soci;	
	4. Svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra elencate, necessaria ed utile alla realizzazione degli	
	scopi sociali e, comunque, sia direttamente che	
	indirettamente, attinente ai medesimi;	
	5. Consorziarsi ad altre cooperative, che svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	6. Aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi	
	economici, anche con scopi consortili e fideiussori, per il	
	raggiungimento degli scopi sociali e per coordinare le	
	attività previdenziali, assistenziali, ricreative e	
	mutualistiche;	
	7. Partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle	
	iniziative idonee a diffondere e a rafforzare con l'esempio,	
	nei rapporti tra soci e in quelli fra essi e gli altri	
	cittadini, i principi del mutuo aiuto e i legami di	
	solidarietà;	
	8. Ricevere liberalità per essere impiegate al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali;	

	9. Stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire	
	ad associazioni locali, nazionali ed internazionali	
	nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali,	
	richiedere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e	
	Privati interessati allo sviluppo della cooperazione;	
	10. Partecipare a pubblici appalti;	
	11. Concedere avalli cambiari e fidejussioni,	
	approvvigionamenti, credito ed ogni altra garanzia sotto	
	qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito	
	da parte dei soci.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle	
	vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento,	
	per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti	
	finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo	
	quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente statuto.	
	Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel	
	rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in	
	particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere	

	svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché	
	nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad	
	iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che per loro	
	attitudine o specializzazione lavorativa o professionale	
	intendano contribuire direttamente ed attivamente al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una	
	categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i	
	nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non	
	possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci lavoratori.	
	Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale	
	spettano i seguenti diritti ed obblighi:	
	1. Diritto al ristorno con modalità e partecipazione da	
	stabilirsi nel Regolamento;	
	2. Obbligo di collaborazione per il raggiungimento degli	

	scopi della Cooperativa.	
	Al termine di un periodo di 5 anni il nuovo socio lavoratore,	
	se ammesso come socio dal Consiglio di Amministrazione,	
	acquisisce tutti i diritti che spettano agli altri soci	
	lavoratori.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o	
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo,	
	stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.4,	
	comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito	
	contratto con la cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	La cooperativa potrà ammettere come soci, le persone	
	svantaggiate di cui all'art.4, L.381/1991 che, a norma del	
	secondo comma del citato art.4, devono rappresentare almeno	
	il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci	
	della cooperativa stessa.	
	Possono essere ammessi anche soci denominati "soci volontari"	
	che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa,	
	siano intenzionati a prestare la loro attività in modo	
	gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come	
	consentito dall'art.2 della Legge 381/1991.	

	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art.	
	11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali e che condividono	
	gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di	
	contribuire a migliorarne lo sviluppo.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in	
	proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche	
	ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del	
	consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi	
	speciali in materia di cooperazione di lavoro.	
	ART. 7	
	AMMISSIONE NUOVI SOCI COOPERATORI	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà	
	presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta	
	che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza	
	e data di nascita;	
	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di	
	partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al	
	sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta	

	del consiglio di amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro,	
	dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di	
	cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute e l'intendimento di instaurare un	
	ulteriore rapporto di lavoro in conformità a quanto	
	disciplinato al riguardo nel presente statuto;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti della cooperativa ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del c.c., se	
	trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione o la denominazione sociale, la forma giuridica	
	e la sede;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui	
	all'art.2, Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per gli	
	altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere	
	perfettamente specificata la volontarietà del rapporto	
	associativo.	

	I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del	
	libro soci.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la	
	inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,	
	delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria	
	ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei	
	soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista	
	dall'articolo 6 del presente statuto.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il	
	soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo	
	accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di	
	amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli	
	amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei	
	soci lavoratori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in	

	occasione della sua prossima successiva convocazione.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio	
	illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 8	
	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote	
	che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né	
	essere cedute con effetto verso la cooperativa senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio lavoratore	
	l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione attraverso la	
	procedura di conciliazione ed arbitrato di cui all'art.38 del	
	presente statuto.	

	ART. 9	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e	
	precisamente:	
	1) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto	
	dell'ammissione;	
	2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di	
	amministrazione.	
	I soci lavoratori sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente	
	stabilita dal consiglio di amministrazione;	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci in particolare:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	

	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro	
	in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino una attività concorrente, nonché di prestare	
	lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle	
	caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità	
	di socio, presso altre cooperative.	
	ART. 10	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio lavoratore si perde per recesso,	
	esclusione, o per causa di morte.	
	ART. 11	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio	

	lavoratore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo	
	oggettivo, salvo quanto disposto dall'art.12 punto 4, lett.	
	a. 5	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla	
	cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla cooperativa.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a	
	norma della legge e del presente statuto, legittimano il	
	recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediatamente comunicazione al	
	socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione con la	
	procedura di conciliazione ed arbitrato di cui all'articolo	
	38.	

	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1,	
	punto C), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di	
	di-ritto a far data dal ricevimento della comunicazione della	
	delibera del consiglio di amministrazione, con cui si	
	constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto	
	sociale.	
	ART. 12	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che	
	nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio	
	lavoratore:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti	
	previsti per la partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dal precedente articolo 6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla	
	cooperativa	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di prova;	

	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della cooperativa.	
	5) che, se socio lavoratore di cui alla L. n.142 del 2001,	
	sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a	
	partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	

	incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente	
	statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione nei casi in cui sia prevista;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a	
	ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla	
	cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla	
	cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non	
	decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma	
	1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro risolverà di	
	diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del	
	provvedimento deliberato dagli amministratori.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può	
	proporre opposizione ai sensi dell'articolo 38 relativo alla	
	clausola di conciliazione ed arbitrato, nel termine di	
	sessanta giorni dalla comunicazione.	

	ART. 13	
	CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di	
	amministrazione su tali materie saranno demandate alla	
	decisione degli organismi, la cui procedura è regolata	
	dall'articolo 38 del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati	
	provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura	
	arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla	
	cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla	
	ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14	
	DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi	
	sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente	
	attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del	
	successivo articolo 21 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa	

	operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al	
	rimborso della quota da lui effettivamente versata ed	
	eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi	
	maturati, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 14.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	ART. 16	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci lavoratori receduti od esclusi e gli eredi del socio	

	lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso della	
	quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di	
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	ART. 17	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo,	
	altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da	
	quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro	
	spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del	
	lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o	
	accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi	
	in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	

	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di	
	approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle	
	condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa	
	aziendale favorendone la piena occupazione in base alle	
	esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio medesimo.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 18	
	TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà	
	emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi	
	di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e	
	ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'art.2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies	

	delle disp. att. trans..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 19	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile	
	ed è formato da un numero illimitato di quote nominative,	
	ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di	

	legge e del limite minimo di partecipazione stabilito	
	dall'assemblea;	
	b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli	
	investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;	
	c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di	
	esercizio di cui al successivo articolo 21;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	e) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma,	
	fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ART. 20	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo	
	le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i	
	soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	

	gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i	
	criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso	
	l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati	
	nello scopo sociale, in conformità con il carattere di	
	cooperativa a mutualità prevalente della società.	
	Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche	
	le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del	
	bi-bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	Gli amministratori con propria deliberazione presa prima	
	della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il	
	prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
	Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della	
	dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci	

	lavora-tori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti	
	retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito	
	della quota da essi sottoscritta e versata.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare	
	ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al	
	precedente periodo operato dagli amministratori.	
	La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire	
	in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio	
	mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro	
	effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione	
	al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di	
	incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede	
	di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi	
	dell'art.2521 codice civile.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 21	
	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla	
	riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	

	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato,	
	da distribuire ai soci cooperatori, e ai possessori di	
	strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di	
	amministrazione, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale	
	sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle	
	leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali;	
	f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai	
	possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai	
	soci lavoratori;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni	
	dei commi precedenti, che la totalità degli utili di	
	esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	

	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del	
	capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale	
	ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a	
	copertura di perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 22	
	ORGANI SOCIALI	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) Il collegio sindacale, se nominato.	
	SEZIONE I - DECISIONE DEI SOCI	
	ART. 23	
	DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra	
	materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro	
	competenza:	
	1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli	
	utili ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21 del presente	
	statuto;	
	2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del	
	periodo di durata del loro mandato e il numero degli	
	amministratori, nel rispetto del successivo art.29 del	
	presente statuto, ovvero di un amministratore unico;	

	3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli	
	amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione	
	tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro	
	spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;	
	5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel	
	successivo art.35 del presente statuto e determinazione del	
	corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art.2521	
	c.c.;	
	7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non	
	accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente	
	convocata e, in ogni caso, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte	
	dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal Titolo IV del presente statuto;	
	9) modificazioni dell'atto costitutivo.	
	In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica	
	l'art.2436 del codice civile;	
	10) decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	

	diritti dei soci.	
	I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione	
	assembleare ai sensi dell'art.2479 bis del codice civile.	
	ART. 24	
	DIRITTO DI VOTO	
	Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno	
	novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei	
	soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto	
	previste a norma del presente statuto.	
	ART. 25	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure	
	altrove, purché in territorio italiano.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso	
	contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da	
	trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della	
	convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail,	
	spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione	
	si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia	

	pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima	
	dell'adunanza.	
	Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea	
	mediante delega scritta e la relativa documentazione è	
	conservata dalla società.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i	
	soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il	
	revisore, se nominati, sono presenti o informati della	
	riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si	
	oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati,	
	non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare	
	apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della società, nella quale dichiarano di essere informati su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non	
	opporli alla trattazione degli stessi.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo	
	quanto previsto nel precedente articolo 20 del presente	
	statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	ART. 26	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione,	
	quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei	

	voti spettanti ai soci; in seconda convocazione, qualunque	
	sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati,	
	aventi diritto al voto.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è	
	necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti	
	o rappresentati.	
	I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed	
	il socio e non costituenti parte integrante dell'atto	
	costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e	
	approvati dall'assemblea con le maggioranze previste nel	
	presente articolo.	
	Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di	
	approvazione dei regolamenti di cui all'art.2521 codice	
	civile e di decisioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci, le deliberazioni	
	dell'assemblea vengono validamente assunte con il voto	
	favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	ART. 27	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	

	amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza,	
	dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del	
	presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli	
	amministratori, dal notaio.	
	SEZIONE II AMMINISTRATORI	
	ART. 28	
	AMMINISTRATORI	
	La nomina degli amministratori è riservata alla competenza	
	dei soci lavoratori che possono eleggere uno o più	
	amministratori.	
	L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori	
	è scelta fra i soci.	
	Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi,	
	secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea	
	dei soci, e sono rieleggibili.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per ragioni del loro ufficio.	
	Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali	
	compensi dovuti agli amministratori per la loro attività	

	collegiale; spetta agli amministratori determinare il	
	compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti	
	di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di	
	gestione ordinaria e straordinaria della società per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza	
	attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del	
	presente statuto.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella	
	relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento	
	dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	ART. 29	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la	
	cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione	
	che si compone da n.3 (tre) a n.10 (dieci) consiglieri.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice-Presidente.	
	Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove,	
	purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario	
	almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.	

	Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più	
	anziano in età.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno	
	di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i	
	consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati)	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	Le votazioni sono palesi.	
	Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il	
	voto determinante di un amministratore in conflitto di	
	interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno	
	patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 (novanta)	
	giorni dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio	
	sindacale o dal revisore.	
	ART. 30	
	SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di	
	amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché	

	la maggioranza sia sempre costituita da amministratori	
	nominati con decisione dei soci lavoratori e gli	
	amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	successiva decisione dei soci.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti.	
	ART. 31	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	Al Presidente del consiglio di amministrazione o	
	all'Amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma	
	sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto	
	sociale.	
	Il Presidente o l'Amministratore unico è perciò autorizzato a	
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	paga-menti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di	

	amministrazione, o l'Amministratore unico possono delegare	
	parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro	
	amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti	
	della società e/o a soggetti terzi.	
	SEZIONE III - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE	
	ART. 32	
	CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE	
	I soci lavoratori, decidendo ai sensi di legge, possono in	
	ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore	
	determinandone poteri e competenze.	
	In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto	
	delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale	
	non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per	
	azioni oppure se vengono superati per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la	
	redazione del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi	
	si applicano le norme sulla società per azioni ed il	
	controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale.	
	ART. 33	
	COLLEGIO SINDACALE	
	NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA	
	Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori	
	di cui al secondo comma del precedente articolo, è	
	disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo e	
	del successivo art.34.	

	Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli	
	effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel	
	corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART. 34	
	COMPETENZA E RIUNIONI	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo	
	contabile, qualora l'assemblea dei soci non abbia	
	diversamente disposto.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto	

	dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato	
	esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte	
	degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare	
	l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla	
	legge.	
	Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio	
	di amministrazione, convocare l'assemblea qualora	
	nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili	
	di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art.2429 del codice civile i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico	
	ammessi dal presente statuto.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad	
	effettuare gli accertamenti periodici.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	

	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può	
	essere esercitata da soci che rappresentino la misura minima	
	di un quinto.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice	
	civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci.	
	ART. 35	
	CONTROLLO CONTABILE	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	o da una società di revisione.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea,	
	sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea	
	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e	
	la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti	
	di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il	
	bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle	
	scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono	

	conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 36	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	SCIoglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'Ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti	

	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	ART. 37	
	DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, dedotti nell'ordine:	
	a) il rimborso delle quote versate dai soci operatori,	
	eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;	
	b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti	
	amministrativi, qualora emessi;	
	c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi	
	di diritti amministrativi della riserva divisibile	

	eventualmente costituita ed a loro riservata.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 38	
	CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Roma	
	con gli effetti previsti dagli articoli 38 e ss del D.Lgs.	
	n.5 del 2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come	
	prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che	
	le parti concordino per iscritto, deve essere rimessa alla	
	decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura	
	del Presidente del Consiglio Notarile di Roma; l'autorità di	
	nomina provvederà anche alla designazione del presidente del	
	collegio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli	
	arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più	
	diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede	

	legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la	
	presente clausola per essi vincolante dal momento	
	dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la	
	cooperativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi	
	dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la	
	maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi	
	novanta giorni, esercitare il recesso.	
	ART. 39	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche, di cui agli artt.19, 21 e 37 sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	F.to: AUGUSTO VALLOCCHIA	
	MARIA CORTEGGIANI NOTAIO	

[illegible]